



REGOLAMENTO- PER IL FINANZIAMENTO FRUTTIFERO DA SOCI CANTINA DI CONA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

Approvato da Assemblea dei Soci in data 06/08/2018

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestito da soci (soci imprenditori agricoli in forma societaria, Diretti coltivatori/persone fisiche, a Soci Sovventori) in conformità allo Statuto.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa.

La Cooperativa potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personalizzate con singoli soci, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento, ai quali non si applica pertanto il presente regolamento.

Articolo 2.

Come previsto dalla normativa vigente in materia e tenendo conto del parametro del "patrimonio" così come individuato dalle vigenti Istruzioni della Banca d'Italia, l'ammontare complessivo del prestito sociale della Cooperativa non può eccedere il limite del triplo del patrimonio.

Articolo 3.

Al momento del primo versamento, al socio prestatore diretto coltivatore/persona fisica, potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa.

La Cooperativa è tenuta a predisporre ed a conservare una scheda contabile intestata a ciascun socio prestatore, su cui devono essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Ad ogni versamento o prelievo, la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta attestante l'operazione effettuata.

Il socio prestatore può richiedere in ogni momento alla Cooperativa una copia della propria scheda contabile.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 4.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le regole e le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifico bancario, tramite assegni bancari e/o circolari, ovvero in contanti, purché nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Articolo 5.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

Articolo 6.

Il rimborso, totale o parziale, del prestito è sottoposto ad un preavviso di almeno cinque giorni, tenendo conto in ogni caso dei giorni di apertura della Cooperativa.

Esso non può pertanto essere effettuato prima che sia trascorso tale periodo di preavviso dalla ricezione della richiesta di rimborso del socio.

In ogni caso, la Cooperativa non può dar luogo al rimborso prima che siano decorse almeno 24 ore dalla ricezione della predetta richiesta.

La richiesta di rimborso, totale o parziale, del prestito, deve essere effettuata dal socio in forma scritta, mediante la compilazione e sottoscrizione di appositi moduli predisposti dalla Cooperativa.

Essa può essere trasmessa alla Cooperativa a mano, ovvero attraverso PEC, e-mail ordinaria, o tramite altre modalità, che comunque garantiscano la dimostrazione della data di avvenuto ricevimento della stessa in capo alla Cooperativa, al fine di attestare il rispetto del termine di preavviso.

Articolo 7.

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelievo.

Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni si applica la valuta del beneficiario.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi vengono liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 8.

L'eventuale tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal consiglio di amministrazione e comunicato ai soci mediante comunicazione scritta inviata via posta, posta elettronica certificata o via mail.

Tale tasso di riferimento è aumentato del 2% (due per cento) per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi.

Il tasso di interesse non può comunque superare il limite massimo previsto dalla lettera b) dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 (e da successive modifiche ed integrazioni), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.

Articolo 9.

Gli interessi maturati annualmente si cumulano sull'importo delle somme versate da ciascun socio a titolo di prestito sociale.

La capitalizzazione degli interessi concorre a determinare sia l'ammontare individuale del prestito sociale in capo a ciascun socio, sia l'ammontare complessivo del prestito sociale raccolto dalla Cooperativa.

Articolo 10.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso.

Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e, per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 11.

La Cooperativa è tenuta a comunicare al socio, mediante comunicazione scritta inviata via posta, posta elettronica certificata o via mail, la variazione del tasso di interesse, nonché di altre condizioni contrattuali che si presentino sfavorevoli al socio.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dal cambiamento del tasso di riferimento.

Articolo 12.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammontare complessivo del prestito sociale superi il limite massimo di 3 volte il patrimonio, la Cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti, senza necessità di alcun preavviso.

Articolo 13.

Il presente regolamento, nonché le comunicazioni relative alla remunerazione del prestito sociale, sono messe a disposizione dei soci nei locali della Cooperativa in cui si effettua la raccolta.

In conformità alla normativa vigente, gli amministratori sono altresì tenuti ad evidenziare, nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, le seguenti informazioni:

- l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della Cooperativa;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia $(Pat + Dm/I)/AI$. Tale indice dovrà essere presentato con la seguente legenda: *"Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impegni della società"*.

Articolo 14.

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari, né all'Albo degli intermediari finanziari.

Per la Cooperativa è in ogni caso escluso l'esercizio di qualsiasi attività riservata per legge a banche ed intermediari finanziari.

Articolo 15.

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c. .

Articolo 16.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge in materia, le disposizioni contenute nelle deliberazioni C.I.C.R. e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, attualmente in vigore.